

Sentenza del 08/03/2016 n. 606 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna Sezione/Collegio 11

Intitolazione:

TOSAP -presupposto impositivo - meramente oggettivo - esenzione - finalità di pubblico interesse - non rileva.

Massima:

La tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è giuridicamente un tributo che trova il proprio presupposto nell'oggettiva occupazione, non occasionale, del suolo pubblico, a prescindere da elementi di carattere soggettivo. Pertanto non gode di alcuna esenzione il soggetto che svolge la raccolta di rifiuti solidi urbani per le aree permanentemente destinate all'avvicendamento di automezzi mediante l'utilizzo di appositi cassonetti collocati in spazi sottratti all'uso pubblico.

Testo:
